

N. R.G. 4323/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. ssa Marina Tavassi	Presidente
dr. Massimo Meroni	Consigliere rel.
dr. ssa Carla Romana Raineri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **4323/2018** promossa in grado d'appello

DA

VALERIO LOI (C.F. LOIVLR86S14B354S), elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO MALPIGHI, 12 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CIBIN DANIEL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CORSO DANIELA (CRSDNL73B65B354Z) VIA GARIGLIANO, 1 CAGLIARI;

APPELLANTE



CONTRO

QUERLOT DE LA BOUGAINVILLE S.R.L. (C.F. 07133610969), elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TURINETTI DI PRIERO VITTORIO (TRNVTR71E04L219V) VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO; FURLAN FEDERICA (FRLFRC86A57F205Q) VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO;

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante Valerio Loi:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in composizione collegiale, Tribunale delle Imprese, n. 9440/2018 R.G. 38735/2016, repert. 7269/2018, emessa in data 13 settembre 2018, pubblicata il 27 settembre 2018 e notificata il 28 settembre 2018 e per l'effetto, in totale riforma della stessa, accogliere le seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare che la convenuta, odierna parte appellata, ha abusivamente diffuso e riprodotto, mediante l'immissione in commercio dei monili facenti parte della collezione “Le Pozioni”, opere di ingegno, d'arte e creative, di esclusiva paternità dell'attore;
2. accertare e dichiarare che la suddetta condotta integra la violazione degli artt. 1, 2 e 12, 13 e ss. (diritti esclusivi) L.d.A. e degli artt. 19 e 20 L.d.A., nonché dell'art. 2575 c.c., i quali riconoscono esclusivamente all'autore il diritto di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo.
3. inibire, ai sensi dell'art.156 L.d.A., all'odierna convenuta/appellata, alla prosecuzione e/o ripetizione degli atti di diffusione illeciti.
4. disporre il sequestro e/o rimozione e distruzione dei prodotti la cui diffusione costituisce appropriazione abusiva del diritto di autore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.158 L.d.A.;
5. disporre la pubblicazione della sentenza su quotidiani a diffusione nazionale;
6. condannare per l'effetto la convenuta, parte appellata, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sofferto da parte attrice/appellante, stimabile, ai sensi degli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., nonché dell'art. 2056, secondo comma c.c. in € 200.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà stimata in corso di causa o determinato dal giudice in via forfettaria, oltre al danno morale da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art.2059 c.c.



Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.”

Per l'appellata Queriot de la Bougainville s.r.l.:

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1. confermare la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata dal signor Valerio Loi, con conseguente rigetto della medesima, decisa in data 16 aprile 2019;
2. rigettare integralmente l'appello proposto dal signor Valerio Loi, non accogliendo i relativi motivi di gravame; e, per l'effetto;
3. confermare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in composizione collegiale, Sezione Specializzata in materia d'impresa, n. 9440/2018, R.G. 38735/2016, repert. 7269/2018, emessa in data 13 settembre 2018 e pubblicata in data 27 settembre 2018; nonché
4. condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Sentenza n. 9440 del Tribunale di Milano pubblicata il 27.9.2018

2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

- Loi ha avviato nel 2012 un progetto artistico denominato “*Human Feelings as Drugs*”, consistente nella realizzazione di fotografie, stampe, poster, riproducenti fialezze da medicinale di cinque differenti colori, recanti le scritte “*empathy*”, “*hope*”, “*love*”, “*peace*” e “*joy*” e riportanti frasi espressive del sentimento e dell'emozione (doc.ti 1 e 2 appellante); e precisamente:
 - . la fialezza “*empathy*”, di colore verde, riporta la frase “*Empathy is the ability of blurring the line between self and other*”;
 - . la fialezza “*hope*”, di colore rosa, riporta la frase “*Hope is feeling of expectation for a certain thing to happen*”;
 - . la fialezza “*love*”, di colore rosso, riporta la frase “*Love is an emotion of strong affection and personal attachment*”;



. la fialedda “*peace*”, di colore blu, riporta la frase “*Peace is a state of mental and spiritual serenity and calmness*”;

. la fialedda “*joy*”, di colore giallo, riporta la frase “*Joy is state of well-being characterised by positive and pleasant emotions*”.

- La collezione di stampe dedicata ai sentimenti è stata riportata, nell’arco temporale 2012 – 2015 su svariati siti e blog, italiani e stranieri quali www.viraland.it, “mashkulture.net”, www.dejoost.com, www.feeldesain.com, www.inspirefirst.com, www.kulturologia.ru, www.fontbistro.blogspot.it”, www.americanphotomag.com, nonché su riviste specializzate di fotografia e design, quali la “*Pinch the ostrich*”, “vanessaradice.it” e altri (doc.4 appellante) ed ha vinto premi di settore tra i quali, nel mese di novembre 2012, il premio “*Nikon Talents award*” (doc.5 appellante).

- Loi ha partecipato a svariate mostre ed esibizioni, tre le quali la Biennale Internazionale di Design, la “*Power Station of Art*” di Shanghai e il “*Kunstenfestival*” a Watou in Belgio nel corso del quale le fialeddette vennero materialmente realizzate ed esposte (doc.6 appellante).

- Nel 2013 Loi ha aperto un negozio on line, denominato “shop.valerioloi.com”, nell’ambito del quale le immagini stampate sono state vendute sotto forma di foto, poster, magliette e altri supporti (doc.7 appellante); le stampe sono, altresì, in vendita sul sito “lovli.it” (doc.8 appellante).

- Nel 2015 Queriot de la Bougainville s.r.l. ha posto in vendita una collezione di monili consistenti in ciondoli in metallo piatto a forma di boccetta stilizzata, recanti la dicitura “*empathy*”, “*joy*”, “*peace*”, “*love*”, “*hope*”, nonché frasi identiche alle espressioni, che compaiono nelle fialeddette realizzate da Loi (doc.9 appellante); in particolare:

. un ciondolo riporta in colore nero la scritta “*empathy*” e la frase “*Empathy is the ability of blurring the line between self and other*”;

. un ciondolo riporta in colore rosa la scritta “*hope*” e la frase “*Hope is feeling of expectation for a certain thing to happen*”;

. un ciondolo riporta in colore rosso la scritta “*love*” e la frase “*Love is an emotion of strong affection and personal attachment*”;

. un ciondolo riporta in colore blu la scritta “*peace*” e la frase “*Peace is a state of mental and spiritual serenity and calmness*”;

. un ciondolo riporta in colore giallo la scritta “*joy*” e la frase “*Joy is state of well-being characterised by positive and pleasant emotions*”.

- Le suddette creazioni di Queriot de la Bougainville s.r.l., denominate “*Le Pozioni*”, sono state poste in vendita come ciondoli per collane e bracciali al prezzo di € 95 l’uno e sono state pubblicizzate sia nel web che nelle riviste femminili, quali “*Gioia*”, “*Grazia*” e “*Amica*” (doc.10 appellante).

3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Valerio Loi ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano Queriot de la Bougainville s.r.l.



L'attore in particolare ha esposto che:

. aveva avviato nella primavera del 2012 un nuovo progetto artistico, denominato “*Human Feelings as Drugs*”, consistente nella realizzazione di fotografie, stampe e poster, riproducenti fiale di medicinali di svariati colori, recanti la scritta “*empathy*”, “*hope*”, “*love*”, “*peace*” e “*joy*” con riportate le frasi espressive del relativo sentimento o dell'emozione;

. nel progetto, l'artista intendeva realizzare l'idea di assumere “*sentimenti come medicine*”, in modo da “*permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all'interno del flusso vitale delle emozioni*”;

. aveva riscosso notevole successo, tanto da esporre le proprie rielaborazioni in mostre, anche su territorio estero, aveva vinto alcuni premi e aveva ottenuto pubblicazioni su importanti riviste;

. Queriot de la Bougainville aveva avviato nel 2015 l'illecita riproduzione di una serie di ciondoli, abbinati a collane e braccialetti, che riproducevano le sue fiale, con identiche denominazioni dei sentimenti, accompagnate dalle stesse frasi illustrative.

L'attore pertanto aveva richiesto l'inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

La convenuta, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree rilevando l'insussistenza del diritto preteso dall'attore di protezione sotto il profilo autoriale dell'idea in sé dei c.d. flaconi d'amore e, in ogni caso, la carenza dei caratteri di novità e di creatività delle rielaborazioni dell'attore, oltre che l'assenza dell'interferenza.

La causa quindi è stata trattenuta in decisione e il Tribunale ha pronunciato la sentenza oggetto della presente impugnazione.

4) La decisione Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha così deciso:

*“1. rigetta integralmente le pretese di parte attrice;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie.”*

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto quanto segue.

1) La tutela autoriale dell'opera fotografica è espressamente contemplata dall'art. 2 n. 7. RD 633/1941.

Nel presente giudizio non è in discussione la titolarità in capo all'attore dei diritti sulle riproduzioni fotografiche, oggetto di controversia, bensì la loro natura di opere fotografiche, pienamente tutelabili ai



sensi del RD 633/1941, piuttosto che di semplici fotografie non creative, suscettibili della più limitata tutela riservata ai diritti connessi, ai sensi dell'art. 87 RD 633/1941).

Il carattere artistico:

. presuppone l'esistenza di un atto creativo, in quanto espressione di un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale; la modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione, idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto;

. prescinde dalla paternità delle riproduzioni;

. non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto, che è ritratto, giacché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale, che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore, dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

Nella fattispecie in esame le fotografie sono interamente dedicate all'oggettiva e fedele riproduzione delle fiale, che occupano l'intera immagine e sono riprese in primo piano, con uno sfondo monocromo, senza particolari dosaggi di luce, prospettive o altre peculiari declinazioni.

Le immagini pertanto suscitano interesse esclusivamente per il peculiare oggetto raffigurato, elemento tuttavia inidoneo, di per sé, in assenza degli ulteriori indici sopra menzionati, a conferire un particolare valore simbolico; in questo caso cioè la suggestione emozionale nasce solo dall'oggetto riprodotto.

Si tratta pertanto di semplici fotografie, oggetto dei c.d. diritti connessi, che nel caso di ripetizione della fotografia da parte di terzi, si concretizzano nel diritto alla corresponsione di un equo compenso per il suo autore.

Nella fattispecie in esame è però esclusa in radice la violazione dei diritti connessi alla fotografia semplice, in quanto la convenuta non ha riprodotto in formato bidimensionale le fotografie ed i poster dell'attore ma, secondo la tesi dello stesso, ne ha ripreso in formato tridimensionale solo l'oggetto in esse riprodotto.

2) La tutela autoriale delle fiale quali opere del design industriale (considerato che si tratta di soluzione destinata ad essere riprodotte in serie, anche per la destinazione impressa dell'autore, che ne ha ceduto i diritti di riproduzione in serie) è espressamente contemplata dall'art. 2n. 10, RD 633/1941.

I requisiti costitutivi del diritto sono i seguenti:

. l'opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di *“creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti su mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza”*. (Cass. n. 23292/2015)



. la significatività e il particolare pregio estetico ed artistico dell'opera possono essere desunti dalla notorietà delle stesse, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali, consolidamento che deve essere valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste, i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi.

Nella fattispecie in esame emerge quanto segue:

. quanto alla novità, le fialette in questione sono state realizzate in data 11.5.2012 e sono state pubblicate in data 6.6.2012 e parte convenuta non ha assolto all'onere di provare anteriorità distruttive;

. quanto al requisito del carattere creativo, deve essere riconosciuto solo in quella specifica soluzione formale, attraverso la triplice scelta di abbinare quel peculiare contenitore (la fialetta), ad un sentimento, al relativo colore ed alla definizione di tale passione stampata sulla fiala; nessuna invece di tali soluzioni, in sé considerate, è dotata di carattere creativo ed è monopolizzabile, facendo invece parte del patrimonio comune;

. quanto al valore artistico, è risultata accertata la pubblicazione delle riproduzioni azionate su riviste specializzate di fotografia e di design, nonché su siti web nazionali e internazionali, l'esposizione in alcune mostre temporanee e il conseguimento del premio "Nikon Talents Award".

Tuttavia, da un lato, il breve arco temporale trascorso dalla creazione di tali fialette non consente di apprezzare la sua capacità di travalicare i gusti di un limitato momento storico e di trascenderne, consolidandosi negli ambienti culturali e nell'immaginario collettivo, dall'altro lato, le mostre e le riviste di settore ed i premi conseguiti dall'attore paiono afferire al mondo del semplice disegno industriale e della fotografia, più che è quello dei circuiti artistici in senso stretto.

3) In ogni caso deve ritenersi esclusa ogni forma di plagio ovvero d'indebita interferenza.

La comparazione dei ciondoli realizzati dalla convenuta con le fiale dell'attore ne evidenzia *ictu oculi* decisive differenze, idonee a conferire un diverso pregio estetico, non sovrapponibile:

. la forma esterna dei due prodotti è disomogenea; mentre quella dell'attore è una fiala del tutto identica a quella impiegata nel settore farmaceutico, quello della convenuta è un particolare ciondolo a forma ovale e piatta, con un restringimento all'attaccatura della collana o del bracciale;

. il colore dell'opera dell'attore, trattandosi di un recipiente trasparente, assume quello della corrispondente pozione inserita, ad eccezione dell'etichetta bianca, sulla quale è stampata la relativa definizione; i ciondoli della convenuta sono invece di materiale bianco ed opaco, la descrizione del sentimento è stampata direttamente sul prodotto e non su etichetta e la colorazione è conferita dalle sole locuzioni stampate sul ciondolo;

. l'impressione suscitata dalla fiale dell'attore nasce dallo stupore di vedere accostati due campi tanti distanti: quello asettico farmaceutico e medicale, richiamato dal contenitore, e quello caldo dei



sentimenti e delle emozioni, rappresentato dal suo contenuto; i ciondoli della convenuta non richiamano, quantomeno direttamente, il campo medicale, ma più genericamente la fiaba e l'incantesimo.

In conclusione nell'opera della convenuta non sono riprese le soluzioni costituenti il cuore della forma anteriore tutelata, rimandando i ciondoli all'osservatore un diverso impatto visivo ed esplicando una diversa idea di design.

Inoltre non si può ritenere che l'opera realizzata dalla convenuta sia un'opera derivata; l'ispirazione che si arresta, come nel caso in esame, al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.

5) Le difese delle parti nel giudizio di appello

A) Nell'appello e nella memoria di replica Valerio Loi ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

1) Con riguardo alla tutela autoriale quanto ad elementi fotografici.

“*Human Feelings as Drugs*” è un progetto di ricerca, che si è concretizzato in una serie artistica e fotografica di valenza internazionale comprovata; in tale progetto sono ravvisabili proprio quei peculiari apporti di creatività ed originalità che l'appellata nega, sminuendo i riconoscimenti internazionali e i premi conseguiti dall'appellante.

Le fiale di “*Human Feelings as Drugs*” sono nate innanzi tutto come opere d'arte fotografica e solo successivamente il notevole successo e le conseguenti richieste hanno indotto Loi a dare corso ad una produzione di materiali accessori quali poster, stampe e t-shirt.

La fotografia rappresenta esclusivamente il mezzo per veicolare in ampia scala il messaggio dell'opera d'arte.

La composizione minimale ed essenziale è accuratamente studiata in modo da limitare gli elementi di disturbo, così da sottolineare ed enfatizzare il messaggio principale, veicolato dalla scelta apposita dei colori utilizzati e dalle frasi presenti su ciascuna fialetta.

L'illuminazione è appositamente studiata ed è stata applicata per illuminare le fiale in modo uniforme e piacevole alla vista; infatti Loi ha fotografato gli oggetti con l'utilizzo di luci artificiali da studio fotografico, contesto in cui la luce è tutt'altro che casuale ma bensì controllata dall'artista sia per quanto riguarda la direzione, che per ciò che concerne intensità e temperatura.

Le fialette sono anche opere manuali per essere state fisicamente riempite con liquido alimentare colorato e per essere stata creata, per ciascuna di esse, un'apposita etichetta.



Ciò denota l'utilizzo dell'oggetto "fiala" come semplice mezzo utilizzato dall'artista per veicolare un messaggio ben più ampio ed originale.

Il conseguimento del premio "Nikon Talents Award" e l'esposizione delle foto in alcune mostre dimostrano il valore artistico del progetto, attesa la valenza e l'importanza delle suddette manifestazioni.

Con il progetto in parola Loi ha partecipato, fra l'altro, al "Kunstenfestival", tenutosi a Watou in Belgio, nel corso del quale le fiale sono state esposte in formato tridimensionale; e ciò è significativo del fatto che il progetto "Human Feelings as Drugs" è ben più di una riproduzione fotografica, ma è un'opera creativa in senso proprio, degna dell'invocata tutela.

Secondo il progetto dell'artista, si tratta di assumere "sentimenti come medicine", in modo da "permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all'interno del flusso vitale delle emozioni".

L'originalità del messaggio veicolato attraverso le fotografie di Loi attribuisce alle stesse una chiara valenza artistica, nel senso definito da Benedetto Croce, non ravvisandosi in legge una definizione di opera d'arte.

2) Con riguardo all'originalità quanto ad elementi cromatici e linguistici.

Oggetto della richiesta tutela è la valenza dell'opera nel suo insieme, intesa in senso artistico e letterario.

Le definizioni che compaiono nei gioielli della linea "Le Pozioni" di Queriot sono del tutto identiche, anche nella concatenazione delle parole, alle fiale di medicinali di Valerio Loi; ma le fiale di Loi sono state realizzate in data 11.5.2012 e pubblicate il successivo 6.6.2012, quindi prima della messa in commercio dei manufatti di Queriot de la Bougainville (avvenuta nel febbraio 2015).

Non sussiste alcuna certezza in ordine alla datazione temporale delle definizioni citate da Queriot de la Bougainville s.r.l. (tratte da siti web), le quali potrebbero essere state elaborate o integrate anche successivamente alla creazione dell'opera di Loi; non si nega che le frasi del progetto di Loi siano frutto di ricerca su fonti online e cartacee, tuttavia esse stesse hanno contribuito ad arricchire le definizioni generalmente reperibili dei sentimenti rappresentati; in ogni caso, dalla stessa comparsa avversa si evince la somiglianza ma non l'identità tra le definizioni contenute in Wikipedia e le espressioni linguistiche elaborate da Loi.

Se l'associazione di "love" con il rosso è palese, per gli altri sentimenti potevano essere utilizzati tanti altri colori, considerato che esistono sette colori fondamentali e centinaia di sfumature, ne consegue che le associazioni sentimento/colore sono state appositamente studiate e create da Loi e successivamente utilizzate da Queriot de la Bougainville.

3) Con riguardo alla tutela dell'opera artistica e non dell'idea.



Gli ampi riconoscimenti che l'opera di Loi ha ricevuto ben travalicano il concetto di "disegno industriale".

Il progetto è stato premiato per la sua creatività e originalità, esposto in diverse mostre, variamente pubblicato in riviste specializzate ed è dotato di un valore economico, che trascende quello legato alla sua funzionalità.

Le mostre e manifestazioni alle quali Loi ha partecipato attengono all'arte in senso lato, della quale fanno parte fotografie, dipinti, oggetti di design e quant'altro.

Nel progetto di Loi vi è un preciso messaggio, scaturente dalla composizione tra manufatto, colore e scritte, con caratteri inediti e tratti distintivi.

Nelle fiale sono riportate locuzioni che, lungi dal riproporre frasi di Wikipedia, come *ex adverso* sostenuto, assumono ulteriore valenza artistica, come beni immateriali da tutelare.

4) Con riguardo al plagio e all'indebita interferenza.

Non è corretto porre a confronto una fotografia con un bracciale, ma è necessario valutare le *res* litigiose nel loro insieme, cosicché appare innegabile che l'appellata ha sfruttato, in modo parassitario, il design di Loi per la produzione dei gioielli, senza che assuma rilevanza la differenza ontologica tra la fotografia e il manufatto realizzato da Queriot.

La fiale realizzata da Loi, per ragioni produttive di effettiva utilizzabilità, è stata necessariamente ridotta da Queriot in forma piatta, al fine di realizzare ciondoli da applicare a collane e bracciali.

Anche il materiale non può che essere diverso, posto che in gioielleria è raro che si utilizzi il vetro, essendo preferibili materiali di ben altra resistenza quale l'acciaio.

Anche il Tribunale ha ritenuto che il progetto "*Human Feelings as Drugs*" tragga spunto dalla tradizione fiabesca dei filtri magici, cosicché il contenuto ideologico verrebbe sostanzialmente a coincidere con il messaggio veicolato dalla Queriot, secondo la quale i suoi gioielli "hanno il proprio cuore comunicativo negli stilemi della narrativa fantastica e fiabesca"; le fiale di Loi contengono sentimenti da assumere come medicine, cosicché il profilo emozionale è intrinseco anche al Progetto di Valerio Loi.

Queriot ha utilizzato e rielaborato l'idea originale di Loi, in tal modo ponendo in essere una condotta illecita; laddove vi era una fiale compare una bottiglietta stilizzata, non a caso battezzata "pozione", nella quale vengono stampate frasi e sentimenti identici e veicolato lo stesso messaggio di "emozioni in pozione":

5) Con riguardo al risarcimento del danno.

Tra gli interessi patrimoniali dell'autore vanno annoverati l'interesse a godere della gamma di vantaggi sociali ed economici che discendono dalla notorietà di creativo intellettuale; per contro i diritti morali



sono autonomi e indipendenti dai diritti di sfruttamento economico ed includono il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera.

Il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, è intrinsecamente collegato alla violazione commessa e può essere liquidato anche in via equitativa.

6) Con riguardo all'esclusione dell'opera derivata.

Il Tribunale ha ritenuto che non potesse parlarsi di opera derivata, poiché l'ispirazione si arresterebbe al mero spunto, come tale libero e non subordinato al consenso del titolare dell'opera anteriore.

Peraltro in nessuna fonte, in nessuna enciclopedia o opera, cartacea o informatica, si rinviene la combinazione dei cinque sentimenti e delle cinque specifiche descrizioni, attuate nell'opera di Loi, ad esclusione della linea "Le Pozioni" realizzata dalla Queriot.

Queriot de la Bougainville, essendo emerso con certezza che ha tratto ispirazione dalle opere di Loi, avrebbe dovuto avviare con l'artista una collaborazione, che ne consentisse il legittimo utilizzo; ciò non è avvenuto e l'appellata, sfruttando in modo parassitario l'altrui ingegno, ha avviato una imponente produzione di monili destinati alla vendita.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale Queriot de la Bougainville s.r.l. ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

1) Con riguardo all'esclusione della tutela autoriale sugli elementi fotografici del progetto.

Il Tribunale ha correttamente escluso la natura artistica di quanto realizzato da Loi, riconducendolo nell'alveo delle fotografie semplici, e puntualizzando come il progetto consistesse solo nel fotografare delle fialette di medicinali per realizzarne riproduzioni e poster da commercializzare.

La normativa prescrive che le opere fotografiche siano caratterizzate da un vero e proprio valore artistico, e che contengano un apprezzabile apporto di creatività e originalità.

Il progetto dell'appellante non ha tali requisiti e il conseguimento del premio "*Nikon Talents Award*", l'esposizione delle foto in alcune mostre, anche universitarie, la pubblicazione delle stesse su alcune riviste e siti di fotografia non valgono a dimostrare il contrario.

L'opera di Loi consiste nella mera riproduzione, ottenuta col processo fotografico, di comuni contenitori di vetro utilizzati per i medicinali iniettabili.

Il carattere creativo dell'opera o la sua valenza artistica non possono essere valutati con riferimento alla perizia tecnica nell'esecuzione della fotografia, all'impiego di procedure tecnicamente sofisticate o alla perfezione tecnica del risultato.

2) Con riguardo all'assenza di originalità, novità e creatività degli elementi cromatici e linguistici del progetto e la corretta esclusione della tutela autoriale sulle fialette.



Le scelte relative alle combinazioni cromatiche, attuate nell'opera dell'appellante consistono in associazioni banali e scontate, ad esempio, l'associazione dell'amore al colore rosso.

Le definizioni dei sentimenti apposte sulle fiale medicinali dall'appellante sono comuni definizioni dei sentimenti richiamati, peraltro reperibili su diversi siti *on-line* e su Wikipedia.

Tutti gli elementi compositivi adottati dall'appellante attingono al patrimonio comune e non sono dotati di carattere creativo, requisito imprescindibile di ogni opera dell'ingegno.

In ogni caso, così come per le fotografie che fanno parte del progetto, è anche mancante il valore artistico.

3) Con riguardo all'esclusione del plagio e dell'indebita interferenza

Queriot non ha riprodotto in alcun modo le fotografie, i poster o le stampe del progetto, ma ha realizzato una linea di piccola gioielleria e questo profilo di fatto è dirimente nel caso in esame; Lui infatti ha realizzato un lavoro fotografico, e quindi, solo nei limiti dell'estrinsecazione dell'immagine fotografica, tale lavoro può trovare qualche tutela (nello specifico, quella delle fotografie semplici *ex Artt. 87 L 633/1941*).

Queriot non ha copiato o plagiato l'aspetto esteriore e la linea estetica delle fiale dell'appellante, in quanto:

. la forma è diversa: la linea di gioielli di Queriot è morbida, fiabesca e sognante, in assoluta coerenza con l'identità comunicativa dell'appellata, mentre nel progetto di Lui vi sono forme lineari, sterili e asettiche;

. il materiale utilizzato è diverso: i gioielli di Queriot sono in acciaio opaco, mentre le fiale di Lui sono in vetro.

. il modo di veicolare il testo è diverso: la linea di Queriot è denotata da incisioni mentre Lui ha appiccicato delle etichette con un testo stampato (testo, peraltro, consistente in banali definizioni descrittive non monopolizzabili e non plagiabili, copiate dal web dall'appellante, senza apporto alcuno di creatività od originalità).

Inoltre vi è una totale diversità di contenuto ideologico sotteso, ossia di quella "forma interna" la cui analisi è richiesta ai fini dell'individuazione dell'interferenza o del plagio, fra la linea "*Le Pozioni*" di Queriot e il progetto di Lui; infatti i gioielli di Queriot hanno il proprio cuore comunicativo negli stilemi della narrativa fantastica e fiabesca, e incarnano la *brand identity* dell'appellata, mentre "*Human feelings as drugs*" di Lui è un progetto che incorpora, già dal titolo, la positivista fiducia nell'asettica e scientifica medicina.

Nella linea "*Le Pozioni*" non si ravvisa alcun tipo di ispirazione tematica o di evocazione correlata al lavoro di Lui; inoltre, anche laddove si dovesse ritenere sussistente qualche forma di ispirazione, come il Tribunale ha correttamente rilevato, si tratterebbe di un'ispirazione che si arresta al mero spunto (che



è più che lecito nel nostro ordinamento), spunto che attinge, peraltro, a un patrimonio culturale comune e non suscettibile di monopolio, cioè quello delle fiabe.

4) Con riguardo al risarcimento del danno.

La somma di € 200.000, richiesta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre al danno morale da liquidarsi in anche in via equitativa, dovrà essere ridotta, in quanto l'appellante:

- . non ha mai, nonostante l'onere della prova a suo carico, fornito prova del danno che lo stesso avrebbe patito;
- . non ha mai chiarito secondo quali criteri abbia quantificato l'importo risarcitorio in € 200.000.

6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'appello ritiene di riformare la sentenza del Tribunale di Milano.

La sussistenza del diritto d'autore per opera fotografica in capo a Valerio Loi.

Ai sensi degli art. 1 c. 1 e 2 c. 1 n. 7 L 633/1941¹ usufruiscono della tutela del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, tra cui rientrano le opere fotografiche, sempre che non si tratti di semplice fotografia, protetta invece ai sensi delle norme di cui al capo IV del Titolo II della legge suddetta.

A sua volta l'art. 87² del capo V del Titolo II L. 633/1941 stabilisce genericamente che sono considerate fotografie (a cui sono attribuiti i soli cd. diritti connessi, esplicitati nel suddetto capo V del Titolo II) le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico.

Ciò che distingue quindi l'opera fotografica, protetta dal diritto d'autore, dalla cosiddetta fotografia semplice, a cui sono attribuiti solo i diritti connessi, è il "carattere creativo", che contraddistingue la prima dalla seconda.

¹ **Articolo 1 RD 633/1941:** "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."

Articolo 2 RD 633/1941: "In particolare sono comprese nella protezione:.....7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II"

² **Articolo 87 RD 633/1941:** "Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche."



Nella fattispecie in esame il Tribunale ha escluso che l'opera fotografica di Valerio Loi potesse vantare la tutela prevista dal diritto d'autore (e ha ritenuto si trattasse invece di fotografia semplice, a cui potevano essere attribuiti solo i diritti connessi di cui agli art. 87 e segg. L. 641/1941) in quanto:

. da un lato ha riconosciuto che gli oggetti fotografati, pur senza attingere al valore artistico, avevano comunque carattere creativo, costituito dalla specifica soluzione formale di abbinare un peculiare contenitore (la fialetta), ad un determinato sentimento, al relativo colore e alla definizione di tale sentimento stampata sulla fialetta;

. dall'altro lato però le fotografie erano interamente dedicate all'oggettiva e fedele riproduzione delle fiale, che occupavano l'intero quadro dell'immagine ed erano riprese in primo piano, con uno sfondo monocromo, senza particolari dosaggi di luce, prospettive o altre peculiari declinazioni, di guisa che le immagini riprodotte suscitavano interesse esclusivamente per il peculiare oggetto raffigurato, inidoneo, di per sé, in assenza degli ulteriori indici sopra menzionati, a conferire alla fotografia un particolare valore simbolico, tanto che la suggestione emozionale nasceva solo dall'oggetto riprodotto.

La Corte ritiene invece che la presenza del carattere creativo o meno nell'opera fotografica debba essere verificata, valutando unitariamente il soggetto, riprodotto nella fotografia, e le modalità fotografiche, con cui il soggetto è stato fotograficamente reso, posto che la suggestione emozionale dell'opera fotografica deriva proprio dalla stretta connessione esistente tra il soggetto fotografato, ovviamente tridimensionale, e le particolari modalità con cui lo stesso viene reso nell'immagine fotografica bidimensionale³.

Peraltro la creatività, idonea a conferire all'opera fotografica valore artistico, da un lato, non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività, appartenente alle categorie elencate nell'art.1 L. 633/1941, di guisa che è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, anche minimo, dall'altro lato, non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, cioè dal modo con cui l'idea si concretizza nel mondo esteriore⁴.

³ Cass. 8425/2000: "All'elenco è aggiunta l'espressione "oggetti materiali". Tuttavia tale espressione non può essere interpretata nel suo significato letterale, comprensivo di qualsiasi oggetto materiale, secondo la tesi che sembra propugnare la ricorrente. A questa tesi si oppongono due obiezioni: la prima è che anche gli scritti, i documenti, le carte di affari, i disegni tecnici sono oggetti materiali, sicché, se il legislatore avesse inteso l'espressione nel suo significato letterale, non avrebbe avuto necessità di fare un elenco, bastando quella sola espressione a comprendere ogni oggetto materiale; la seconda è che non è possibile in via di principio escludere l'ipotesi che fotografie di qualcuno di tali oggetti, nella gamma praticamente illimitata che il termine comprende, non soltanto per la perfezione tecnica (esposizione, ambientazione, colore e così via) ma anche per l'intuizione artistica che le ispira e per le emozioni che riescono a trasmettere all'osservatore, vadano oltre la sola tutela dei diritti connessi e presentino un carattere di creatività tale da renderle tutelabili come opere dell'ingegno."

⁴ Cass. 25173/2011 "Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma della [L. n. 633 del 1941, ex art. 1](#), non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione



produttore, come fosse davvero una medicina, ma che viene però indicato come il “Centro per la riabilitazione dei sentimenti umani naturali”,

. nella modalità di riproduzione fotografica, dalla deliberata scelta di proporre una fotografia “piatta”, priva cioè di qualunque effetto di luce/ombra, di qualunque particolarità di inquadratura, di qualunque arricchimento dello sfondo.

Come detto la creatività originale dell’opera consiste nell’abbinamento degli elementi sopra evidenziati e quindi è del tutto irrilevante che i singoli elementi, di per sé considerati, non siano originali ma facciano invece parte del patrimonio comune di conoscenze.

D’altro canto è opportuno evidenziare come il valore artistico del carattere creativo dell’opera fotografica, oggetto della presente controversia, di Valerio Loi ha ricevuto significativi riconoscimenti, anche in ambito internazionale, proprio nell’ambiente della fotografia artistica, in quanto la sua opera, non solo, è stata pubblicata su siti e blog, italiani e stranieri quali www.viraland.it, “mashkulture.net”, www.dejoost.com, www.feeldesain.com, www.inspirefirst.com, www.kulturologia.ru, www.fontbistro.blogspot.it, www.americanphotomag.com, nonché su riviste specializzate di fotografia e design, quali la “Pinch the ostrich”, “vanessaradice.it”, ma è stata anche ammessa a importanti mostre ed esibizioni fotografiche, quali la Biennale Internazionale di Design, la “Power Station of Art” di Shanghai e il “Kunstenfestival” a Watou in Belgio ed ha vinto premi di settore, tra i quali, nel mese di novembre 2012, il premio “Nikon Talents award” (importante concorso fotografico per giovani fotografi).

In conclusione dunque la Corte ritiene che l’opera di Valerio Loi debba ritenersi tutelata dalla normativa sul diritto d’autore, in quanto opera dell’ingegno con carattere creativo nel particolare settore della fotografia.

La violazione del diritto d’autore commessa da Queriot de la Bougainville.

Il Tribunale comunque ha escluso che l’opera prodotta e venduta da Queriot de la Bougainville costituisca plagio dell’opera fotografica o tridimensionale di Valerio Loi, in quanto tra le due esistevano delle differenze tali da escludere che l’opera di Queriot de la Bougainville potesse essere considerata una pedissequa imitazione di quella di Valerio Loi, potendo tutt’al più rilevarsi un’affinità dell’idea ispiratrice.

A parere del Tribunale le differenze erano costituite:

. dalla forma esterna dei due prodotti: mentre quella dell’appellante era una fiala del tutto identica a quella impiegata nel settore farmaceutico, quello dell’appellata è un particolare ciondolo a forma ovale e piatta, con un restringimento all’attaccatura della collana o del bracciale;

. dal colore dell’opera: mentre quella dell’appellante era un recipiente trasparente che assumeva quindi il colore della corrispondente pozione inserita, con la descrizione del sentimento stampata sull’etichetta bianca, i ciondoli dell’appellata erano di materiale bianco ed opaco, con la descrizione del sentimento,



stampata direttamente sul prodotto, e la colorazione era conferita dalle sole locuzioni stampate sul ciondolo;

. dall'impressione suscitata dall'opera: mentre le fiale dell'appellante suscitavano stupore per il fatto di vedere accostati due campi tanto distanti, cioè quello asettico farmaceutico e medicale, richiamato dal contenitore, e quello caldo dei sentimenti e delle emozioni, rappresentato dal suo contenuto, i ciondoli dell'appellata non richiamavano, quantomeno direttamente, il campo medicale, ma più genericamente quello della fiaba e dell'incantesimo.

La Corte ritiene che le differenze sopra evidenziate, alcune delle quali peraltro inevitabilmente derivanti dal differente supporto materiale con cui il prodotto era stato realizzato (il ciondolo dell'appellata, proprio per lo scopo a cui era destinato non poteva che essere realizzato in metallo, a differenza del materiale in cui era realizzata la fotografia o la fioletta dalla stessa riprodotta), altre francamente insussistenti (la forma del ciondolo bidimensionale è del tutto analoga alla forma della fioletta riprodotta nella fotografia bidimensionale), altre ancora veramente marginali (il fatto che la colorazione riguardi l'intero oggetto piuttosto che la sola scritta ovvero il fatto che la scritta, in un caso, sia stampata sull'etichetta attaccata sulla fiala e, nell'altro, sia incisa direttamente sul ciondolo), non intaccano il nucleo individualizzante creativo dell'opera realizzata da Valerio Loi.

Nella fattispecie in esame⁵:

. in primo luogo l'appellata si è appropriata, nella produzione dei suoi ciondoli, proprio degli elementi creativi, caratterizzanti l'opera dell'appellante, ha cioè riprodotto proprio l'abbinamento del ciondolo, palesemente di forma analoga alla fioletta, raffigurata nelle opere fotografiche di Loi, con i medesimi cinque sentimenti, individuati nell'opera di Loi, e con le scritte descrittive dei sentimenti, dei medesimi colori (con eccezione di *empathy*, per la quale è stato utilizzato il colore nero anziché il verde), identiche a quelle dell'opera di Loi, riportati sul corpo del ciondolo, così come le analoghe scritte nell'opera di Loi sono riportate sul corpo della fioletta; da ultimo deve evidenziarsi come la collezione di ciondoli in questione è stata denominata da Queriot de la Bougainville "Le Pozioni", denominazione che rinvia palesemente al contenuto di fiale, contenenti ciascuna un sentimento, somministrate a scopi

⁵ Cass. 2039/2018 "Per quanto riguarda l'opera plagiaria, dall'altro lato, secondo criteri giocoforza più complessi, si ritiene che:

- perché essa sia tale deve, in sintesi, essere priva di un cd. scarto semantico, idoneo a conferirle rispetto all'altra un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia dall'opera plagiata mutuato il cd. nucleo individualizzante o creativo (cfr. Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340); in sostanza, è necessario che l'autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell'opera altrui ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile; al contrario, è esclusa la sussistenza del plagio, allorché la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma se ne differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva;

- la verifica va effettuata sulla base del riscontro delle difformità delle caratteristiche essenziali mentre non sono sufficienti originalità di mero dettaglio dell'opera plagiaria: dunque non sussiste il plagio, qualora due opere pur avendo in comune il cd. spunto o motivo ispiratore, differiscono quanto agli ulteriori elementi caratterizzanti e essenziali, permanendo viceversa il plagio anche quando esso sia camuffato (o mascherato) mediante varianti solo apparenti;

- il giudizio deve seguire una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l'effetto unitario"



taumaturgici, sia pure in un mondo magico anziché reale, così come nell'opera di Loi le fiale di medicinale contengono in realtà non una vera medicina bensì un sentimento; non vi è quindi alcun dubbio che la collezione di ciondoli suddetta si caratterizzi proprio per via dei medesimi elementi che determinano il carattere creativo dell'opera fotografica dell'appellante;

. in secondo luogo, sulla base di una valutazione complessiva e sintetica, è evidente che le difformità tra le due produzioni (come sopra esplicitate) riguardano palesemente elementi di mero dettaglio (sostanzialmente richieste nella produzione di Queriot de la Bougainville solo per adattare il prodotto ad un differente scopo, rispetto all'opera originaria di Loi), ma non sono elementi essenziali che apportino una qualche significativa modificazione o aggiunta al carattere creativo dell'opera.

In conclusione dunque la Corte ritiene che la produzione da parte di Queriot de la Bougainville dei ciondoli della collezione "Le Pozioni" e la loro immissione in commercio, pacificamente realizzata dopo la creazione e la pubblicazione dell'opera di Loi, costituisca violazione del diritto d'autore, di cui è titolare Valerio Loi, al quale solamente spettava ogni diritto di utilizzazione economica dell'opera creata nonché il diritto ad essere riconosciuto pubblicamente autore della stessa.

Il risarcimento del danno subito da Valerio Loi.

L'appellante ha sostenuto che l'attività illecita di Queriot de la Bougainville, consistita nella produzione e nella vendita dei ciondoli della collezione "Le Pozioni" gli ha procurato un danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad almeno € 200.000, ma non ha fornita alcuna prova né orale né documentale a sostegno dell'entità del danno lamentato, in particolare non ha provato né chiesto di provare quali siano stati gli utili ottenuti da Queriot de La Bougainville dalla vendita dei ciondoli, prodotti in violazione del suo diritto d'autore.

Posto che non è contestato che i ciondoli in questione sono stati effettivamente prodotti e in qualche misura venduti dall'appellata, è evidente che l'appellante ha certamente subito un danno sia patrimoniale, consistente almeno nel mancato guadagno, che avrebbe potuto ritrarre qualora l'appellata avesse richiesto la sua autorizzazione per lo sfruttamento del suo diritto, sia morale, per il fatto che ha avuto pubblica diffusione un'opera, da lui creata, senza che ne venisse a lui riconosciuta la paternità.

La Corte ritiene pertanto di riconoscere in via equitativa a Valerio Loi a titolo di risarcimento del danno morale la somma di € 10.000 e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 158 L. 633/1941, almeno la somma che ragionevolmente avrebbe potuto essergli riconosciuta in via forfettaria per ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione economica dei suoi diritti, che, in considerazione del fatto che ciascun ciondolo è stato posto in vendita al prezzo unitario di € 95 e, non essendovi in atti elementi per determinare la quantità dei pezzi venduti, si ritiene di contenere nella somma, determinata in via equitativa, di complessivi € 30.000.



Si può fare riferimento alla liquidazione equitativa in forza della previsione di cui all'art. 158 c. 2 L. 633/1941, riducendosi sensibilmente l'importo rispetto a quanto richiesto dall'appellante proprio per la mancanza di dati precisi in ordine alle quantità vendute.

Come ulteriore risarcimento del danno morale subito da Valerio Loi e al fine di dare una corretta informativa al pubblico, dovranno anche essere pubblicati l'intestazione ed il dispositivo della presente sentenza, a spese di Queriot de la Bougainville, con le modalità di cui al dispositivo.

Può inoltre accogliersi, ai sensi dell'art. 160 L. 633/1941, la domanda di rimozione dal commercio e distruzione dei prodotti realizzati da Queriot de la Bougainville, in violazione dei diritti d'autore dell'appellante, come tutelati in questa sede.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi del giudizio, secondo i valori medi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità media, con esclusione, per il giudizio d'appello, della fase istruttoria - trattazione, che in questo giudizio non si è tenuta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 9440 del Tribunale di Milano pubblicata il 27.9.2018, così dispone:

- 1) Dichiara che Queriot de la Bougainville s.r.l. ha illecitamente prodotto e immesso in commercio dei monili facenti parte della collezione "Le Pozioni", in violazione del diritto d'autore spettante a Valerio Loi sulle fotografie, nonché relative riproduzioni, attuazioni e modifiche, del progetto artistico denominato "*Human Feelings as Drugs*" dello stesso Valerio Loi.
- 2) Inibisce a Queriot de la Bougainville s.r.l. di proseguire la produzione e l'immissione in commercio dei monili di cui al punto 1).
- 3) Dispone la rimozione dal commercio e la distruzione dei monili di cui al punto 1), entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente sentenza.
- 4) Dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una sola volta, a caratteri doppi del normale, su un quotidiano specializzato nel settore fotografico di rilevanza nazionale, a scelta e cura di Valerio Loi, ma con diritto a ripetere le relative spese da Queriot de la Bougainville s.r.l.
- 5) Condanna Queriot de la Bougainville s.r.l. a pagare a Valerio Loi la somma di € 30.000, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di € 10.000, a titolo di risarcimento del danno morale.
- 6) Condanna Queriot de la Bougainville s.r.l. a rifondere le spese di lite sostenute da Valerio Loi, che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 10.343, e, per il giudizio d'appello, in complessivi € 8.066, in entrambi i giudizi oltre spese generali del 15% e accessori di legge.



Così deciso in Milano il 26.11.2019

Il Consigliere est. Massimo Meroni

Il Presidente Marina Tavassi

